



STATUTO

ART. 1

E' costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata

"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OASI BOSCHETTO".

L'emblema dell'Associazione e' a forma rettangolare i cui lati piu' lunghi misurano cm. 80 ed i piu' corti cm. 60

E' di colore verde e blu.

ART. 2

L'Associazione ha sede in Curtatone (Provincia di Mantova).

ART. 3

La durata dell'Associazione e' fissata sino al 31 dicembre 2090 (duemilanovanta) e potra' essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

ART. 4

L'Associazione, che opera nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dello sport mediante l'organizzazione, alle migliori condizioni tecniche ed economiche possibili, di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, e l'erogazione di servizi sportivi a favore degli associati, in modo da far conseguire loro un miglioramento fisico e morale ed un sano riposo dalle fatiche del lavoro.

In tale contesto l'Associazione potra' costruire, gestire, acquistare anche in leasing, affittare e comunque condurre in qualsiasi modo, il tutto anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, impianti sportivi di ogni genere, sia coperti che scoperti, comprese tutte le pertinenze che saranno ritenute necessarie, quali piscine, palestre, campi da tennis, di volley e di ogni altro sport di interesse degli Associati.

L'Associazione potra' inoltre gestire ed organizzare qualunque altro servizio o attività di tipo culturale, ludico o ricreativo a favore degli associati ivi compresa la gestione di bar o di somministrazione di alimenti e bevande anche tramite ristoranti o self-service.

L'Associazione potra' svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni e contratti di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi associativi e, comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti e/o connessi ai medesimi.

L'Associazione al fine di rendere piu' efficace la propria azione, con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria degli associati, potra' aderire ad organismi locali, regionali, nazionali e sovranazionali di carattere sportivo.

ART. 5

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che siano interessate all'attività dell'Associazione stessa.

Fatto comunque salvo quanto previsto al comma precedente, la residenza nel comune di Curtatone (MN) costituisce fatto preferenziale.

ART. 6

Per essere ammessi all'Associazione e' necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta da due associati in qualita' di presentatori.

Il Consiglio Direttivo delibera le modalita' tecniche di adesione compresi i documenti da allegare alla domanda.

ART. 7

Il Consiglio Direttivo comunica al richiedente le proprie decisioni in merito all'ammissione e, in caso affermativo, fissa le modalita' per il versamento dell'importo del fondo comune iniziale, della quota di ingresso e della quota annua di frequenza.

Su domanda dell'interessato, il Consiglio Direttivo puo' concedere che il versamento del Fondo Comune Iniziale possa essere effettuato in parte a rate.

ART. 8

Gli associati al momento del loro ingresso nell'Associazione sono tenuti:

- al versamento nel fondo comune iniziale di una somma determinata dall'Assemblea,
- al pagamento della quota di ingresso determinata dal Consiglio Direttivo per ogni esercizio sociale.

Inoltre gli associati, ogni anno, sono tenuti al solo pagamento della quota annua di frequenza, questa pure determinata dal Consiglio Direttivo per ogni esercizio sociale.

Gli associati sono inoltre tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle varie delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonche' ad un comportamento irreprensibile in seno all'Associazione.

L'associato in regola con i pagamenti e con gli obblighi di cui sopra e nei confronti dei quali non e' stato preso alcun provvedimento disciplinare di cui all'art. 11 dello Statuto, ha diritto:

- ad utilizzare i servizi dell'Associazione;
- a far utilizzare i servizi dell'Associazione al Coniuge convivente o al convivente a condizione che l'associato versi, a titolo di maggiorazione, un ulteriore 15% della sola quota annua di frequenza;
- a far utilizzare i servizi dell'Associazione ai figli gratuitamente fino all'anno in cui questi compiono il 14° anno di eta';
- a far utilizzare i servizi dell'Associazione ai figli che non costituiscono un nucleo familiare proprio dall'anno in cui questi compiono il 15° anno di eta' fino all'anno in cui questi compiono il 26° anno di eta', a condizione che l'associato versi per ciascun figlio rientrante in tali eta', un ulteriore 15% della sola quota annua di frequenza; superato l'anno di compimento del 26° anno di eta' i figli degli associati possono presentare domanda a' sensi dell'art. 6 dello Statuto; il Consiglio Direttivo decidera' a' sensi dell'art. 5 dello Statuto;
- a far utilizzare i servizi dell'Associazione agli altri componenti il proprio nucleo familiare risultanti dallo Stato di Famiglia, a condizione che l'associato versi per ciascun componente un ulteriore 50% della sola quota annua di frequenza.

Gli associati sono altresì tenuti a comunicare per iscritto con tempestivita' al Consiglio Direttivo le variazioni di diritto e di fatto del proprio stato di famiglia.

Il Consiglio Direttivo puo' richiedere in ogni momento a ciascun associato uno stato di famiglia aggiornato ed ogni altro documento necessario.

L'associato che per qualsiasi motivo non abbia ottemperato ai pagamenti di cui sopra dovra' corrispondere all'Associazione oltre al dovuto anche un interesse di mora superiore di 10 punti al tasso legale di interesse in ragione d'anno fatto salvo, comunque, le sanzioni di cui all'art. 11 del presente Statuto.

Dall'anno in cui l'associato compie il 65° anno di eta' egli ha diritto, dopo averlo richiesto per iscritto al Consiglio Direttivo, ad una riduzione del 50% della quota annua di frequenza.

Il Consiglio Direttivo potra' deliberare che l'associato sia esonerato dal pagamento della quota annua di frequenza su richiesta motivata dell'interessato ferma restando la qualita' di associato.

E' espressamente esclusa la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa.

ART 9

La qualita' di associato si perde per recesso, per esclusione e per morte.

ART. 10

L'associato puo' sempre recedere dall'Associazione previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e con preavviso di almeno 3 (tre) mesi dal termine dell'esercizio sociale.

ART. 11

L'esclusione e' deliberata dal Consiglio Direttivo a carico dell'associato che omette o ritarda di oltre tre mesi il versamento del fondo comune iniziale, o di una sua rata, della quota di ingresso, della quota annua di frequenza, che non osserva le norme statutarie, i regolamenti e le varie delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, che commette azioni incompatibili con il buon nome della Associazione o che comunque si rende immeritevole di appartenervi.

L'eventuale ricorso al Collegio dei Revisori, in veste di probiviri, deve essere presentato dall'associato escluso entro 15 giorni dal giorno della esclusione sotto pena di decadenza; il ricorso non ha effetto sospensivo.

Nei casi meno gravi il Consiglio Direttivo puo' deliberare l'ammonizione o la sospensione dell'associato dalla frequenza della sede sociale e dall'utilizzo dei servizi organizzati dall'Associazione per un massimo di tre mesi.

L'eventuale ricorso al Collegio dei Revisori, in veste di probiviri, deve essere presentato dall'associato ammonito o sospeso entro 15 giorni dal giorno della ammonizione o della sospensione sotto pena di decadenza; il ricorso non ha effetto sospensivo.

ART. 12

La qualita' di associato non e' trasmissibile.

ART. 13

L'associato receduto od escluso, e gli eredi o legatari dell'associato deceduto non hanno diritto ad alcun rimborso e/o restituzione delle somme versate a qualunque titolo ne' hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Un componente del nucleo familiare del socio deceduto puo' richiedere per iscritto al Consiglio Direttivo di subentrare nella qualita' di socio in sostituzione del socio deceduto senza versare la somma determinata dall'Assemblea nel fondo comune iniziale.

L'eventuale parere favorevole del Consiglio Direttivo puo' anche essere a tempo determinato.

Fatto salvo il parere favorevole del Consiglio Direttivo, tale subentro ha in ogni caso validita' fino al giorno in cui il socio subentrato non costituisce o non entra in un nucleo familiare diverso da quello del socio deceduto.

ART. 14

L'associato che per qualunque motivo cessa di far parte dell'associazione risponde, in ogni caso, per i conferimenti di qualunque tipo non versati, fino a due anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione si e' verificato.

ART. 15

Il patrimonio dell'Associazione e' costituito:

- dal fondo comune;
- da eventuali contributi, eredita', legati, donazioni, ricevuti da persone giuridiche o da persone fisiche o dai beni acquistati con tali contributi.

ART. 16

Il fondo comune e' formato:

- dal fondo comune iniziale costituito dai versamenti eseguiti da ciascun associato al suo ingresso nell'Associazione o dai beni acquistati con tali versamenti;
- dalla quota di ingresso costituita dai versamenti a tal fine eseguiti da ciascun associato al suo ingresso nell'Associazione o dai

beni acquistati con tali versamenti;

- da eventuali avanzi di gestione o dai beni acquistati con tali avanzi.

Le quote annuali di frequenza costituite dai versamenti annuali a tal fine eseguiti da ciascun Associato rappresentano le entrate ordinarie dell'Associazione.

L'Assemblea Ordinaria delibera l'ammontare che deve essere versato nel fondo comune iniziale per poter entrare a far parte dell'Associazione.

L'Associazione, al fine di ottenere il riconoscimento giuridico di cui all'art. 12 C.C. destina una parte del fondo comune, per un valore nominale complessivo equivalente a quanto richiesto dalle autorità competenti, e comunque per un importo non inferiore a Euro 51.700 in Titoli di Stato. Tale destinazione verrà obbligatoriamente conservata fino al mantenimento della Personalità Giuridica.

Art. 17

L'esercizio associativo va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 1995.

Art. 18

Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal rendiconto annuale saranno interamente imputati al fondo comune.

Art. 19

Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 20

Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori;
- e) il Collegio dei Probiviri;

ART. 21

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo su delibera dello stesso Consiglio ovvero quando ne sia fatta domanda da tanti associati che rappresentino almeno 1/10 dei voti di cui dispongono tutti gli associati.

L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con i versamenti di cui all'art. 8 che abbiano compiuto la maggiore età.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria assolve i seguenti compiti:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario annuale;
- b) nomina gli Amministratori, i Revisori ed il Presidente del Collegio dei Revisori;
- c) approva e modifica i regolamenti associativi;
- d) determina l'eventuale compenso agli Amministratori e ai Revisori;
- e) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedono, entro sei mesi, per deliberare su quanto di sua competenza.

La bozza del rendiconto economico e finanziario approvata dal Consiglio Direttivo deve essere esposta all'albo sociale almeno dieci giorni prima del giorno in cui è stata convocata l'Assemblea degli associati per la sua approvazione. Le deliberazioni

dell'Assemblea, ivi comprese quelle riguardanti i rendiconti approvati, devono essere esposte all'Albo sociale per un periodo non inferiore ad un mese.

Attraverso l'albo sociale tutti gli associati possono prendere visione dei documenti e delle notizie ivi esposte; ogni associato ha il diritto di ricevere a proprie spese una copia di tali documenti.

L'albo sociale e' tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria assolve i seguenti compiti:

- a) delibera sulla approvazione e sulle modifiche statutarie;
- b) delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- c) delibera sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla Legge e dallo Statuto.

ART. 22

La convocazione dell'Assemblea tanto in sede ordinaria che straordinaria sara' fatta a mezzo di avviso da spedirsi a tutti gli associati almeno otto giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Nello stesso avviso potra' essere indicata la data della seconda convocazione, che potra' aver luogo nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

ART. 23

L'Assemblea ordinaria e' regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la meta' di tutti gli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Nell'Assemblea Ordinaria le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con il voto di piu' della meta' dei voti di tutti gli associati ed in seconda convocazione con il voto favorevole di oltre un terzo dei voti di tutti gli associati.

Tuttavia sia in prima che in seconda convocazione e' necessario il voto favorevole di piu' della meta' di tutti gli associati per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto dell'Associazione ed il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) di tutti gli associati per le deliberazioni concernenti lo scioglimento anticipato e gli atti conseguenti.

ART. 24

Ciascun associato ha un solo voto qualunque sia l'ammontare del fondo comune versato.

Gli associati che non possono intervenire all'assemblea possono farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta. Nessun associato puo' rappresentare piu' di tre associati.

Gli Amministratori, i Revisori se associati ed i dipendenti se associati, non possono rappresentare nessun associato.

Le modalita' di votazione saranno stabilite dalla stessa Assemblea.

ART. 25

L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da un associato designato dagli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario quando il processo verbale non venga redatto da un Notaio.

ART. 26

Il Consiglio Direttivo e' costituito da sette Amministratori.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della loro attivita' purché regolarmente documentate.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri un Presidente ed un Vice-Presidente; nomina pure un segretario anche tra persone estranee al Consiglio.

Tale prima riunione e' convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori.

E' fatto divieto agli Amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

ART. 27

Gli Amministratori sono dispensati dal presentare cauzione.

ART. 28

Qualunque Amministratore e' revocabile nel corso dell'esercizio dell'Assemblea Ordinaria degli associati.

Al soggetto o ai soggetti revocati spetta, oltre all'eventuale compenso stabilito dall'Assemblea, una indennita' del 20% di tale compenso da intendersi come risarcimento danni per revoca senza giusta causa.

ART. 29

Al Presidente del Consiglio Direttivo e' affidata la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente del Consiglio Direttivo inoltre convoca il Consiglio Direttivo, organizza e disciplina le sedute consiliari, presiede le assemblee degli associati, esegue i vari mandati che di volta in volta riceve dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea, compie tutti gli atti che l'atto costitutivo gli demanda.

Il Presidente del Consiglio Direttivo puo' delegare in tutto o in parte i propri poteri ad altri amministratori, e ha la facolta' di rilasciare mandati ad avvocati e procuratori alle liti.

Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri di cui sopra sono affidati al Vice-Presidente.

ART. 30

Il Consiglio Direttivo e' convocato dal suo Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga utile o ne sia fatta richiesta con domanda motivata da almeno due dei suoi membri o dal Collegio dei Revisori.

La convocazione e' fatta con lettera o fax spedita agli Amministratori almeno otto giorni prima dell'adunanza riportante l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Nei casi di urgenza la convocazione e' fatta a mezzo telegramma o fax spedito almeno due giorni prima della riunione.

Il Consiglio puo' deliberare solo se vi interviene la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti all'adunanza.

In caso di parita' delle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

ART. 31

Il Consiglio Direttivo e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione e l'organizzazione dell'Associazione.

Esso puo', percio', compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano comunque nell'oggetto dell'Associazione e che non rientrano nella competenza dell'Assemblea.

In tali ambiti il Consiglio Direttivo potra' concludere accordi di qualunque natura con Enti Pubblici o Privati.

Nell'ambito delle proprie competenze il Consiglio Direttivo inoltre potra' deliberare elargizioni a favore di altre associazioni sportive presenti nel territorio del Comune di Curtatone.

Il Consiglio Direttivo potra' inoltre organizzare corsi di avviamento allo sport aperti sia agli associati che ai non associati.

Rimane salvo comunque il potere del Consiglio Direttivo di accordare speciali permessi a persone non associate nei termini e con le modalita' che riterra' opportuno adottare.

Al Consiglio Direttivo e' data facolta' di iscrivere per un tempo determinato in apposito libro "Atleti" nominativi di persone particolarmente idonee da impiegare negli sport organizzati dall'Associazione.

Dette persone potranno utilizzare i servizi organizzati dall'Associazione e sono esonerate dai versamenti di cui all'art. 8 dello

Statuto.

Il Consiglio Direttivo puo' iscrivere gratuitamente nell'elenco degli associati effettivi, al termine dell'attivita', l'atleta che abbia ben figurato.

Il Consiglio Direttivo inoltre puo' iscrivere in un apposito ruolo quegli associati che per particolari azioni, compiti o impegni svolti a favore dell'Associazione, siano considerati benemeriti. L'associato benemerito e' esonerato dal pagamento della quota annua di frequenza.

Il Consiglio Direttivo puo' delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o piu' dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo. La composizione e le attribuzioni di queste saranno stabilite dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio Direttivo potra' infine costituire comitati tecnici consultivi anche fra estranei al Consiglio stesso, stabilendone le mansioni e gli eventuali compensi.

ART. 32

Il Collegio dei Revisori e' costituito da tre membri effettivi e da due supplenti anche non Associati.

I Revisori durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Al Collegio dei Revisori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2516 e 2535 del Codice Civile in quanto compatibili con le disposizioni di legge riguardanti le Associazioni e con il presente Statuto.

ART. 33

I Revisori esercitano inoltre le funzioni di probiviri.

L'Associazione e gli associati sono obbligati a rimettere alla decisione dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o derivanti da deliberazioni prese dagli organi della Associazione. I probiviri decidono come amichevoli arbitratori con dispensa di ogni formalita'.

ART. 34

L'Associazione si estingue quando si e' esaurito lo scopo o quando si verifica l'impossibilita' di raggiungerlo.

L'Assemblea che dichiara l'estinzione dell'Associazione deve provvedere alla nomina di uno o piu' liquidatori stabilendone i poteri. In caso di scioglimento, il Patrimonio dell'Associazione è devoluto al Comune di Curtatone affinche' lo destini obbligatoriamente ai soli fini sportivi.

ART. 35

Per tutto quanto non e' regolato dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge.